



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 42/22

contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2023 dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall'Organismo, segnatamente da parte di:

- agenti in attività finanziaria;
- agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 209/2005;
- soggetti esercenti l'attività di cambiavalute.

Il Comitato di Gestione dell'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario (di seguito, "TUB");

visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, "D.lgs. n. 141/2010");

visti, in particolare, gli artt. 128-*quater*, commi 2 e 6, e 128-*sexies*, comma 2, del TUB;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 – *“Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”*;

visto, in particolare, l'art. 17, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinques*, del D.lgs. n. 141/2010;



visto, inoltre, l'art. 17-*bis* del D.lgs. n. 41/2010; visto l'art. 128-*undecies*, comma 3, del TUB;
visto l'art. 20, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del D.lgs. n. 141/2010;

visto l'art. 37, comma 2, del Regolamento interno OAM, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

viste le precedenti Circolari OAM inerenti al versamento delle somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall'Organismo;

approva la seguente

CIRCOLARE

Sezione I

Agenti in attività finanziaria, Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, Mediatori creditizi

Art. 1

1. Nell'allegata Tabella "A" sono indicati, suddivisi per categoria, i contributi fisso e variabile, richiesti per gli iscritti e i richiedenti l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nella relativa sezione speciale, nonché nell'elenco dei mediatori creditizi (di seguito, anche, "Elenchi"), per l'anno 2023.
2. Il contributo fisso, per le società di capitali, è distinto in 5 classi di importi ed è calcolato in funzione del numero dei collaboratori o dipendenti comunicati all'Organismo in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione o, per i soggetti già iscritti negli Elenchi, risultanti alla data del 31 dicembre 2022.
3. Ai fini dell'applicazione della presente Circolare, si intendono per iscritti negli Elenchi anche i soggetti che riportano la dicitura "non autorizzato ad operare".
4. Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
 - a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2023;
 - b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2022, salvo che:
 1. siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti;

oppure

2. presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2023.
- 3.*bis*. Non sono tenuti al versamento dei contributi per l'anno 2023 coloro che, nati a far data dal 1° gennaio 1993, presentino istanza di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nella relativa sezione speciale dopo il 1° novembre 2022. Le quote eventualmente versate dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dai soggetti che godono della predetta esenzione sono suscettibili di rimborso.
5. Per i soggetti indicati nell'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente o collaboratore di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno 2023 per il contatto con il pubblico.
6. Qualora un dipendente o collaboratore di uno dei soggetti indicati all'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB, instauri, nel corso dell'anno 2023, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi e provvedere ad un nuovo versamento del contributo variabile previsto nella Tabella "A".
7. Il versamento del contributo variabile di cui al comma precedente non è dovuto qualora:
- a) il predetto dipendente e/o collaboratore sia stato comunicato all'Organismo dopo il 1° novembre 2022, versando il relativo contributo variabile;
- oppure
- b) la cessazione del rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia stata comunicata all'Organismo entro il 28 febbraio 2023.
- 6.*bis*. Fermo quanto disposto dal precedente comma 6, il contributo di cui ai commi 4 e 5 non è dovuto per l'anno 2023 per i dipendenti e/o collaboratori di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio comunicati a far data dal 1° novembre 2022 che siano in possesso del requisito anagrafico di cui al precedente comma 3.*bis*. Le quote eventualmente versate dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi per i soggetti che godono della predetta esenzione sono suscettibili di rimborso.

Art. 2

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 3, lett. a), devono effettuare il versamento del contributo al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi.



2. Il richiedente l'iscrizione, di cui al comma precedente, deve produrre, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM (www.organismo-am.it), copia del documento attestante il pagamento con l'indicazione della banca emittente e del TRN - *Transaction Reference Number* o del CRO - Codice Riferimento Operazione.
3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 3, lett. b), devono effettuare il versamento del contributo dovuto entro il 31 marzo 2023.
4. L'iscritto deve inviare, entro la data indicata al periodo precedente, tramite l'apposito servizio "contributo d'iscrizione" disponibile nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento.
5. I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2023 da parte di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI - IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l'iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
6. I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2023 da parte degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514 BIC/SWIFT: UNCRITM1B44 indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l'iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
7. In caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione - anche su istanza di parte - i contributi versati non saranno rimborsati dall'Organismo, salvo il caso di cui all'art.1, comma 3, n. 2.
8. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dagli Elenchi, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali anche il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge.



Art. 3

1. I soggetti indicati nell'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB, devono precisare, secondo le modalità previste dal sistema telematico gestito mediante il sito dell'OAM, il numero dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 128-*novies* del TUB per i quali effettuano il versamento del contributo variabile.
2. La cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto e uno dei soggetti di cui l'iscritto si avvale per il contatto con il pubblico non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell'iscritto, salvo che la stessa riferisca ad un rapporto instaurato e comunicato all'Organismo entro il 31 dicembre 2022 e la cessazione dello stesso sia stata comunicata all'Organismo entro il 28 febbraio 2023.

Sezione II

Soggetti esercenti l'attività di cambiavalute

Art. 4

1. I soggetti richiedenti l'iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2023 sono tenuti al versamento di:
 - a) un contributo *una tantum* relativo al costo per la gestione dell'istruttoria della procedura di iscrizione;
 - b) un contributo *una tantum* per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
 - c) un contributo annuale determinato in considerazione delle dimensioni del cambiavalute.
2. Il contributo di cui al comma 1, lett. a), è indicato nella Tabella "B" allegata alla presente Circolare.
3. Il contributo di cui al comma 1, lett. b), è indicato nella Tabella "C" allegata alla presente Circolare.
4. Il contributo previsto dal comma 1, lett. c), è indicato nella Tabella "D" allegata alla presente Circolare e viene distinto in due diversi importi a seconda che il cambiavalute possieda un numero di sportelli operativi sul territorio della Repubblica sino a cinque o maggiore di cinque unità. La determinazione del predetto contributo annuale viene effettuata sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto al momento della



presentazione della domanda di iscrizione al registro o, se già iscritto, alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 5

1. I soggetti iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 31 dicembre 2022 sono tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), salvo che:
 - a) siano stati iscritti nel registro dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti;oppure
 - b) presentino istanza di cancellazione dal registro entro il 28 febbraio 2023.

Art.6

1. I soggetti indicati all'art. 4, comma 1, effettuano il versamento dei contributi ivi previsti al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro.
Il richiedente deve produrre, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM, copia del documento attestante il versamento dei contributi.
2. I soggetti indicati all'art. 5, comma 1 devono effettuare il versamento del contributo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), entro il 31 marzo 2023.
3. Il richiedente deve inviare, entro la data indicata al periodo precedente, attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio "contributo d'iscrizione" disponibile nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento.

Art. 7

1. I versamenti dei contributi dovuti per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente Circolare devono essere effettuati sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, mediante distinti versamenti.
2. In caso di rigetto dell'istanza di iscrizione, di rinuncia ovvero di cancellazione dal registro dei cambiavalute - anche su istanza di parte - i contributi versati non saranno rimborsati dall'Organismo, salvo il caso di cui all'art. 5, comma1, lett. b).



Art.8

1. La presente circolare è pubblicata nella parte del sito *web* dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 24 novembre 2022

Il Presidente OAM
Francesco Alfonso

Visto il Direttore Generale
Federico Luchetti



CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023

Sezione I

ALLEGATO – TABELLA “A”

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 250

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 48 B 02008 05181000101923815 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44

MEDIATORI CREDITIZI

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
---------------------	---

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 48 B 02008 05181000101923815 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44



**Agenti in attività finanziaria iscritti nell'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI,
Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI,
Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 125

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 48 B 02008 05181000101923815 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44



**AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI
PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ
FINANZIARIA)**

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 92 C 0200805181 000102449514 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44



Sezione II

CAMBIAVALUTE

ALLEGATO – TABELLA “B”

Contributo fisso previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a).	Euro 65
---	---------

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 77 Q 0200805181000103658345 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44

ALLEGATO – TABELLA “C”

Contributo fisso previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.	Euro 550
---	----------

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 77 Q 0200805181000103658345 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44

ALLEGATO – TABELLA “D”

	Cambialvalute che possiedono sino a cinque sportelli	Cambialvalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei cambialvalute.	Euro 230	Euro 3.700

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 77 Q 0200805181000103658345 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44